COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1160-*C*) 811

PRESIDENTE 811

Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. (*Approvato dal Senato*). (1665) 812

PRESIDENTE 812

Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere. (1140) 812

PRESIDENTE 812

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza. (*Approvato dal Senato della Repubblica.*) (1717) . . . 812

PRESIDENTE 812

TURCHI 812

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1194) 812

PRESIDENTE 812, 814

NUMEROSO, *Relatore* 813

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 814

La seduta comincia alle 8,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato. (1160-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi », che ritorna a noi modificato dalla prima Commissione permanente del Senato.

Poiché la IV Commissione finanze e tesoro non ha ancora espresso il suo parere su questo disegno di legge, dobbiamo rinviarne la discussione, con l'intesa che il provvedimento sarà posto all'ordine del giorno nella settimana ventura; nel frattempo solleciterò la IV Commissione ad esprimere il suo parere in merito.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. (Approvato dal Senato). (1665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, quindi, reca la discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, già approvato dal Senato.

Poiché il Sottosegretario di Stato, Andreotti, non può partecipare alla seduta, trovandosi all'estero, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere. (1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.

Poiché la IV Commissione finanze e tesoro, non ha ancora trasmesso il suo parere, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Assegnazione di lire 5 miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza. (Approvato dal Senato della Repubblica). (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: Assegnazione di lire 5 miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza, già approvato dal Senato.

TURCHI. Comunico che 70 deputati del mio gruppo chiedono la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, secondo la risoluzione adottata, di recente, dalla Giunta del Regolamento relativamente all'interpretazione del 10° comma dell'articolo 40 del Regolamento, la richiesta di un decimo dei membri della Camera per la devoluzione all'Assemblea plenaria di un disegno di legge all'esame di una Commissione in sede legislativa, può essere presentata per iscritto al Presidente della Camera non oltre 24 ore prima della discussione. Quando è stata iniziata la discussione, la richiesta di rimessione può essere presentata al presidente della Commissione soltanto da parte di un quinto dei membri della Commissiome stessa che siano, però, presenti alla seduta.

Tuttavia, per consentire ai firmatari della richiesta di farla pervenire al Presidente della Camera, possiamo decidere il rinvio puro e semplice della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano», già approvato dalla prima Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Numeroso, ha facoltà di riferire.

NUMEROSO, *Relatore*. Con l'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 825, venne consentito nella provincia di Bolzano l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie, stabilendosi che gli atti pubblici potessero essere redatti in lingua tedesca, fatta eccezione per le sentenze ed i provvedimenti della autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.

Con l'articolo 2 di detto decreto legislativo venne altresì stabilito che le norme di attuazione, in quanto necessarie, dovevano essere emanate con apposito decreto luogotenziale, su proposta, secondo le rispettive competenze, del Ministro dell'interno o di quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri. In esecuzione di tale norma venne emanato il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, con cui fu istituito presso la prefettura di Bolzano un corso speciale di preparazione della durata di sei mesi per il conferimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nella provincia di Bolzano e nella zona mistilingue della provincia di Trento: il corso aveva lo scopo di preparare, convenientemente, alle funzioni di segretari di quei comuni, funzionari che avessero non solo la preparazione specifica, ma anche la conoscenza della lingua tedesca, oltre che di quella italiana.

Con lo stesso decreto legislativo vennero stabilite le norme per l'ammissione al corso, lo svolgimento di esso, la formazione della graduatoria, da approvarsi dal Ministero dell'interno e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Lo speciale diploma, rilasciato dal Ministero, poteva servire soltanto per le funzioni di segretario comunale nei comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento.

I posti vacanti di grado VIII e VII in dette zone vennero conferiti seguendo l'ordine della graduatoria approvata dal Ministero ed i posti di grado VI e V per promozione o concorso esclusivamente fra i segretari in servizio nella provincia o nella zona anzidette.

In conseguenza di questa legislazione speciale per i segretari comunali di dette provincie, fu indispensabile modificare la composizione del consiglio d'amministrazione per i segretari comunali, di cui all'articolo 197 della legge 27 giugno 1942, n. 851, concernente modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, circa il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. Venne perciò stabilito col secondo comma dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, che il Consiglio di amministrazione per detti segretari comunali fosse sostituito da una commissione composta dal viceprefetto vicario presso la prefettura di Bolzano, presidente, dal funzionario della stessa prefettura incaricato del servizio ispettivo, dai consiglieri preposti al servizio dei comuni presso la prefettura di Bolzano e di Trento e dai sindaci di un comune per ciascuna delle due provincie designati rispettivamente dai prefetti di Bolzano e di Trento.

In seguito alla istituzione della Regione Trentino-Alto Adige, disposta con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed alla conseguente soppressione delle prefetture di Trento e di Bolzano, si rende ora necessario modificare la composizione di detta commissione, allo scopo di sostituire ai componenti, che prima erano nominati tra i funzionari della prefettura di Bolzano e di Trento, altri di grado corrispondente in servizio presso il Commissariato del Governo per la Regione, ed alle designazioni fatte dai prefetti, quella da farsi dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, nonchè di aggiungervi un segretario comunale quale rappresentante degli interessi della categoria.

A tale scopo, il Ministro dell'interno, presentò al Senato, nella seduta del 24 febbraio 1950, il disegno di legge n. 884, avente per oggetto: la modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano. È opportuno chiarire che il disegno di legge presentato dal Governo riguarda soltanto i segretari comunali della provincia di Bolzano, perché i comuni mistilingue della provincia di Trento, di cui si occupavano i precedenti decreti legislativi, fanno parte ora della provincia di Bolzano, in base alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 dello statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

La I Commissione del Senato, in sede legislativa, nella seduta del 23 marzo 1950 approvò il disegno di legge con le seguenti modifiche: *a*) al primo comma dell'articolo unico le parole « è modificato come segue » sono state sostituite dalla dizione: « è sostituito dai seguenti »; *b*) ai componenti della commissione, come risulta dal disegno di legge governativo, è stato aggiunto il fun-

zionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio di vigilanza e di tutela sulle amministrazioni comunali: ciò è giustificato dal fatto che lo statuto della regione (articolo 48, n. 5) attribuisce alla Giunta provinciale la sorveglianza e la tutela sui comuni ed è opportuno, perciò, che il funzionario della Giunta provinciale incaricato di tale servizio sia chiamato a far parte di detta commissione; *c*) per effetto del nuovo componente, (di cui alla precedente lettera *b*), il numero dei membri della commissione risulta di numero pari (da 5 a 6); donde l'opportunità della norma aggiuntiva: « in caso di parità prevale il voto del Presidente ».

Aggiungo che il relatore della I Commissione del Senato, come risulta dal verbale del 23 marzo 1950, volle sentire anche il parere del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, il quale si dichiarò completamente favorevole alle norme aggiuntive di cui ho fatto cenno.

Ciò premesso e data l'urgenza prospettata dal Ministero dell'interno per le promozioni dei segretari comunali di quelle provincie, promozioni che non possono aver luogo finché non si costituisce questa nuova commissione, io propongo alla Commissione di approvare l'articolo unico salvo una piccola modifica di ordine formale da apportare al testo in quanto tra i componenti della commissione è indicato un funzionario della Giunta provinciale di Bolzano. Ora la Giunta è un organo che fa parte dell'amministrazione provinciale e che si chiama così in quanto si aduna di volta in volta. Il funzionario in parola è un funzionario di quell'amministrazione che è incaricato della vigilanza. Basterebbe mettere al posto di « Giunta » la parola « amministrazione »: nulla quindi innoveremmo dal punto di vista sostanziale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono d'accordo su tale modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è sostituito dai seguenti:

« Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vicecommissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al VI della Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, di un sindaco di un comune della provincia di Bolzano, designato dal Presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado 4°), designato con le modalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione ».

Faccio presente che la Commissione speciale ratifica, nell'esprimere parere favorevole a questo disegno di legge, ha proposto di inserire la formula di ratifica: « Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è ratificato con la seguente modificazione: *Art. 10:* il secondo comma è sostituito dai seguenti: .... che dovrebbe sostituire il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di parlare. Pongo in votazione tale formula sostitutiva del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto del relatore e accettato dal governo, sostitutivo della parola « Giunta » con la parola « amministrazione ».

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così modificato:

Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 10. — Il secondo comma è sostituto dai seguenti:

« Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di Amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Com-

missariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vice Commissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al VI della Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, del funzionario della Amministrazione provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, di un sindaco di un comune della provincia di Bolzano, designato dal Presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado 4°), designato con le modalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948. n. 500. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 9,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI